



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

CO
AP | STUDIO
PERANI

Novità IVA 2020 e Focus sulle Triangolazioni e Vendite a Catena

7 aprile 2020

Alberto Perani | Esperto di UnionCamere

Novità 2020

Dichiarazioni di intento

1° gennaio 2020



Soppresso l'obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichiarazione d'intento, unitamente alla copia della ricevuta telematica

Art. 12-septies DL 34/2019 prevede quanto segue:

- nelle **fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali** devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
- sono **soppressi alcuni adempimenti** relativi all'emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l'annotazione in apposito registro);
- **resta fermo l'obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. "riscontro telematico"**, e che in caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella **proporzionale dal 100% al 200%** dell'imposta non applicata



Per ogni operazione il cedente deve controllare il proprio cassetto fiscale per verificare il ricevimento di una dichiarazione di intento

Novità 2020

Dichiarazioni di intento

Dal 02 marzo 2020



Nuovo modello utilizzabile
(possibilità di utilizzare il vecchio fino al 27/04/2020)

DICHIARAZIONE D'INTENTO

DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DATI DEL DICHIARANTE	Codice fiscale	Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sexo (M/F) <input type="checkbox"/>
	Data di nascita		Provincia (sigla)
	Comune (o Stato estero) di nascita		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società
	Cognome	Nome	Sexo (M/F) <input type="checkbox"/>
	Data di nascita		Provincia (sigla)
	Comune (o Stato estero) di nascita		
RECAPITI	Telefono	Indirizzo di posta elettronica	
	prefisso numero		
INTEGRATIVA	Numero protocollo di invio		
	Integrativo <input type="checkbox"/>		
DICHIARAZIONE	Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare ACQUISTI <input type="checkbox"/> o		
	IMPORTAZIONI <input type="checkbox"/> senza applicazione dell'IVA nell'ANNO <input type="text"/>		
	e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/>		
	La dichiarazione si riferisce a:		
	una sola operazione per un importo fino a euro <input type="text"/>		1
	operazioni fino a concorrenza di euro <input type="text"/>		2
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<input type="checkbox"/> Dogano		
	Altro parte contraente		
	Codice fiscale	Partita IVA	
	Cognome o denominazione o ragione sociale	Nome	Sexo (M/F) <input type="checkbox"/>
FIRMA	FIRMA <input type="text"/>		

Novità Iva 2020

Direttiva 2018/1910/UE

01 Gennaio 2020



Vat quick fixes



- **Vies:** numero di identificazione Iva del cessionario quale requisito sostanziale per applicare l'esenzione Iva nelle cessioni intracomunitarie dei beni;
- **Call of stock:** semplificazioni per l'utilizzo del call of stock;
- **Triangolazioni:** semplificazione delle norme relative alle vendite a catena;
- **Prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie di beni.**

Circolare Assonime n.29 del 19 Dicembre 2019

Note esplicative Commissione Ue - Explanatory notes on 2020 quick fixes

Novità Iva 2020

Vies

Art.138 direttiva 2018/1910/UE



l'iscrizione del soggetto passivo nell'archivio Vies diventa una condizione sostanziale per la realizzazione di una operazione non imponibile



sono considerate operazioni non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio, all'interno della Comunità, dal venditore o dall'acquirente per loro conto al realizzarsi delle seguenti condizioni:

- i **beni sono ceduti** ad un **soggetto passivo** o **ente non soggetto passivo** che agisce come tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio,
- il **destinatario dei beni** deve essere **identificato ai fini dell'Iva** in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio,
- l'**acquirente** deve aver **comunicato preventivamente** al cedente il proprio numero di identificazione Iva,
- il cedente è tenuto a presentare un corretto invio dei dati mediante la presentazione dei modelli **Intrastat**.

Novità Iva 2020

Vies

Soluzioni proposte dalla Commissione Ue - Explanatory notes on 2020 quick fixes –ad alcuni dubbi normativi

Nel caso in cui l'acquirente non fornisca alcuna indicazione del suo numero di identificazione Iva al fornitore, o se il numero di identificazione IVA indicato è stato rilasciato dallo Stato membro da cui le merci sono spedite o trasportate, almeno una delle condizioni per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 138 Direttiva 2018/1910/UE non sarà soddisfatta e il fornitore deve applicare l'Iva;

Quando al momento dell'emissione della fattura da parte del fornitore, l'acquirente non è stato in grado di indicare al fornitore un numero di identificazione Iva perché le autorità fiscali stanno ancora elaborando la richiesta dell'acquirente di ottenere tale numero, il fornitore non può applicare l'esenzione di cui all'art. 138 Direttiva 2018/1910/UE in quanto non sono soddisfatte tutte le condizioni



Una volta che l'acquirente ottiene un numero di identificazione Iva valido nel momento in cui l'Iva sulla cessione intracomunitaria è diventata esigibile, ne informa il fornitore che corregge la fattura iniziale

Novità Iva 2020

Vies

Soluzioni proposte dalla Commissione Ue - Explanatory notes on 2020 quick fixes –ad alcuni dubbi normativi

Il fornitore può debitamente giustificare la mancata o errata compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat alle autorità giudiziarie nelle seguenti modalità:



Il fornitore non ha incluso la fornitura intracomunitaria esente nell'elenco riepilogativo relativo al periodo in cui la fornitura ha avuto luogo, ma l'ha inserita in un riepilogo relativo al periodo successivo;

Il fornitore ha incluso la fornitura intracomunitaria esente nell'elenco riepilogativo relativo al periodo in cui la fornitura ha avuto luogo, ma ha commesso un errore non intenzionale per quanto riguarda il valore della fornitura in questione;

Una ristrutturazione della società che acquista i beni ha portato a una nuova denominazione e a un nuovo numero di identificazione IVA, ma il vecchio nome e il numero di identificazione IVA continuano ad esistere durante un breve periodo transitorio. Sul riepilogo, il fornitore ha erroneamente incluso le operazioni sotto il vecchio numero di identificazione IVA.

Novità Iva 2020

Call of stock

Nuovo Art. 17-bis Direttiva 2006/112/CE

«non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-of stock»



A seguito di tale modifica normativa il trasferimento di un bene in altro Stato membro non si considera più un'operazione "assimilata" ad una cessione intracomunitaria, ma una vera e propria cessione intracomunitaria che però si realizza in un momento successivo all'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione e cioè quando l'acquirente preleva i beni dal deposito esistente in tale Stato.

Novità Iva 2020

Call of stock

Nuovo Art. 17-bis Direttiva 2006/112/CE

Condizioni per l'applicazione:



- i beni oggetto dell'operazione sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che, in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi, ha il diritto di acquisirne la proprietà;
- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non deve aver stabilito la sede della propria attività economica né disporre di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;
- il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA sono noti al soggetto che spedisce i beni già nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento in un apposito registro e inserisce nell'elenco intrastat l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

Novità Iva 2020

Call of stock

Nuovo Art. 17-bis Direttiva 2006/112/CE

la sospensione del trasferimento effettivo dura al **massimo 12 mesi** dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati.



Il giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi, si considera realizzato un trasferimento a destinazione della propria impresa, con obbligo di apertura di una posizione Iva nel paese dove i beni sono stati inviati.

Il regime del “call of stock” **viene a mancare** anche nelle seguenti ipotesi:



- i beni sono ceduti ad un soggetto diverso da quello al quale erano stati destinati in regime di call of stock;
- i beni sono inviati in uno Stato membro diverso da quello originario;
- i beni sono distrutti, smarriti o rubati.

In tutte le suddette fattispecie, analogamente a quanto previsto nell'ipotesi di **superamento del limite temporale di 12 mesi**, senza che sia stato effettuato il prelevamento dei beni da parte dell'acquirente, **il cedente dovrà nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente per regolarizzare l'operazione ai fini Iva, effettuando un acquisto intracomunitario dei medesimi beni.**

Novità Iva 2020

Call of stock

Note esplicative Commissione Ue - Explanatory notes on 2020 quick fixes

Le note esplicative chiariscono che, sebbene non esplicitamente previsto dalla normativa, debba prendersi in considerazione quale *dies a quo*, non il giorno in cui le merci entrano fisicamente nel Paese membro di destinazione ma quello in cui le stesse arrivano presso il luogo convenuto

Novità Iva 2020

Call of stock

art. 17-bis Direttiva 2006/112/CE



possibilità di sostituire l'originario cessionario dei beni spediti sulla base di un accordo di call-off stock con un altro acquirente identificato nel medesimo Paese membro Ue, senza che ciò determini la cessazione dell'applicazione del regime semplificato



Note esplicative Commissione Ue - Explanatory notes on 2020 quick fixes

- È indispensabile che la sostituzione avvenga prima che i beni siano prelevati dal nuovo acquirente
- Il nuovo cessionario deve essere già stato identificato
- Dal momento della sostituzione il periodo di 12 mesi non ricomincia nuovamente

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

Vengono previsti due distinti gruppi di prove:

Prove di cui alla lettera a)

- Documento o lettera CMR riportante la firma
- Polizza di carico
- Fattura di trasporto aereo
- Fattura emessa dallo spedizioniere.

Prove di cui alla lettera b)

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Le suddette prove sono finalizzate alla semplificazione delle seguenti situazioni:

- beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o per suo conto;
- beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto.

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

Beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o per suo conto



vi è la presunzione che i beni siano stati spediti/ trasportati dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo quando il cedente certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e risulta in possesso:

- di due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, oppure in alternativa;
- di uno qualsiasi degli elementi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra.

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

Beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto



la presunzione vale alle condizioni di cui sopra se il venditore dispone anche di una dichiarazione scritta dall'acquirente, ricevuta **entro il decimo giorno del mese successivo** alla **cessione** che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo stato membro di destinazione dei beni.



La dichiarazione deve riportare anche i seguenti dati:

- data di rilascio;
- nome e indirizzo dell'acquirente;
- quantità e natura dei beni;
- data e luogo di arrivo;
- nel caso di cessione dei mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Viene concesso agli Stati comunque la possibilità di confutare le presunzioni introdotte.

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

Osservazioni:

1. «combinazione» dei documenti necessari da produrre per far scattare le presunzioni spesso si rivela molto difficile se non impossibile.



Le «Note Esplicative» della Commissione specificano che «gli Stati membri sono tenuti ad applicare la norma, ma gli stessi Stati potrebbero stabilire nella loro legislazione nazionale altre presunzioni relative alla prova di trasporto più flessibili rispetto alle presunzioni previste dalla norma. Possono continuare ad essere applicate pertanto le norme nazionali vigenti in materia di iva che stabiliscono condizioni relative alla prova del trasporto più flessibili rispetto alle previsioni dell'art. 45 bis».



Conseguentemente l'operatore potrà continuare a seguire le principali indicazioni fornite dalla prassi nazionale per dimostrare l'avvenuta esecuzione di uno scambio comunitario. L'impossibilità pertanto di soddisfare le condizioni di prova elencate nella norma non significa automaticamente che non si applicherà l'esenzione dell'Iva. Spetterà pertanto al fornitore dimostrare di possedere i requisiti per l'esenzione dell'operazione.

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

2. possibilità concessa agli Stati di poter confutare le presunzioni



la Commissione europea nelle citate «Note esplicative» ha specificato che «le autorità fiscali per confutare le suddette presunzioni, devono essere in grado di fornire gli elementi necessari a dimostrare che le merci non sono state effettivamente spedite o trasportate da uno Stato membro verso una destinazione al di fuori della Comunità».



Nella differente ipotesi in cui sempre secondo la Commissione, «vengano forniti documenti falsi, il fornitore non potrà fare affidamento sulle presunzioni, tuttavia, lo stesso potrà fornire altra documentazione sempre prevista dall'art 45 bis che in questo caso gli consentirebbe di beneficiare della presunzione».

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

- 3. Gli elementi di prova citati come specificato dalla norma devono provenire da parti indipendenti.**



E' apparsa subito in evidenza la impossibilità di applicazione della norma nell'ipotesi di trasporto effettuato con mezzi propri.



A questo proposito nelle «Note esplicative» è stato chiarito dalla Commissione che «la presunzione non può essere applicata se fornitore o acquirente effettuano il trasporto con mezzi propri, poiché gli elementi di prova devono essere emessi da parti diverse e indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente».

Novità Iva 2020

Prova delle cessioni intracomunitarie

4. La dichiarazione che deve essere fornita dal cliente che effettua il trasporto direttamente o tramite terzi



deve attestare entro il decimo giorno del mese successivo il ricevimento della merce ed altre informazioni



Nelle «Note esplicative» viene specificato che anche nell'ipotesi in cui «l'acquirente fornisca al venditore la dichiarazione scritta dopo la scadenza del termine, sarà possibile per il venditore fare affidamento sulla presunzione, purchè siano soddisfatte tutte le altre condizioni rilevanti di cui all'art. 45 bis del Regolamento».



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

CO
AP | STUDIO
PERANI

www.coapassociati.com

Triangolazioni e vendite a catena

Dott. Alberto Perani

Triangolazioni

Operazioni nelle quali contemporaneamente:

- Intervengono 3 operatori economici situati in più Stati;
- I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
- Si realizza un unico movimento di beni

Triangolazioni

Tre operatori economici



- 1)PRIMO CEDENTE (A):** fornitore materiale dei beni;
- 2)PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE (B):** è colui che genera la triangolazione e che effettua due transazioni, una di acquisto e una di vendita;
- 3)DESTINATARIO FINALE DELLA MERCE (C):** è colui che riceve materialmente i beni acquistati dal promotore della triangolazione.

Triangolazioni

Tipologie

1) TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE :

Tre operatori economici appartenenti a tre diversi Paesi Ue;

2) TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE INTERNE:

Due operatori italiani(o dello stesso Paese Ue) e uno solo in un altro Paese Ue;

3) TRIANGOLAZIONI EXTRA-UE:

Almeno uno degli operatori economici è residente in un Paese Extra-Ue.

Triangolazioni



A fronte di due cessioni di beni solo una è soggetta ad Iva, con assolvimento dell'imposta nel paese di destinazione dei beni tramite il meccanismo del reverse charge.

Deroghe:

- il meccanismo non si applica qualora il promotore della triangolazione (B) registrato nel secondo paese sia stabilito nello stato membro del destinatario finale (C);
- Gli stati membri possono prevedere che al loro interno il meccanismo semplificato dell'iva con *reverse charge* solo in capo al destinatario (C) non si applichi qualora il cedente intermedio (B) stabilito nel secondo paese intracomunitario, abbia nominato un rappresentante fiscale o sia identificato nello Stato membro ove arriva la merce.

Stati che hanno recepito la direttiva: Bulgaria, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia

Triangolazioni

Corte di Giustizia Ue
Causa n. C580/16 sentenza del 19.04.2018



Si resta nell'ambito di una triangolazione comunitaria qualora il primo cessionario risieda e sia identificato ai fini Iva nello stato membro dal quale i beni siano spediti o trasportati ma utilizzi, ai fini dell'acquisto UE, un numero di identificazione Iva di un altro Stato membro




Secondo la Corte di Giustizia Ue la non imponibilità in capo al primo acquirente non può essere negata, senza generare disparità di trattamento e limitazioni all'esercizio delle attività economiche, per il solo motivo che tale soggetto sia identificato anche nello stato di partenza del trasferimento intraUE

Triangolazioni Comunitarie

Caso 1:

IT, primo cedente, vende a DE, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall'Italia i beni a FR, destinatario finale.




- 1) IT emette fattura a DE senza IVA «non imponibile» art. 41 DL n. 331/1993;
- 2) Compila il modello Intrastat cessioni di beni.

Triangolazioni Comunitarie

Caso 2:

IT, promotore della triangolazione, acquista beni da DE, primo cedente, incaricando lo stesso di inviare direttamente dalla Germania alla Francia i beni ceduti a FR destinatario finale.




- 1) IT riceve fattura da DE per acquisto intracomunitario, la integra senza imposta richiamando l'articolo 40 c.2, DL N.331/1993, e la annota nel registro acquisti e delle vendite;
- 2) IT emette nei confronti di FR fattura non imponibile art. 41 DL n.331/1993;
- 3) Compila il modello Intrastat cessioni e acquisti di beni (solo ai fini statistici se tenuto alla presentazione con cadenza mensile).

Triangolazioni Comunitarie

Caso 3:

IT, destinatario finale, acquista da DE, promotore della triangolazione e riceve i beni inviati da FR direttamente dalla Francia all'Italia su incarico dell'operatore tedesco.




- 1) IT effettua un acquisto intracomunitario in quanto i beni partono da uno Stato membro e sono introdotti in Italia. Pertanto riceve fattura da DE e la integra;
- 2) Compila il modello Intrastat acquisti (solo ai fini statistici se tenuto alla presentazione con cadenza mensile).

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 1:

IT1 primo cedente, vende a IT2, promotore della triangolazione e su incarico dello stesso invia direttamente in Francia i beni a FR.




- 1) IT1 emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile ai sensi dell'art. 58, co. 1 DL 331/93;
- 2) IT1 non compila il modello Intastat cessioni in quanto è un'operazione interna;
- 3) IT2 riceve la fattura da IT1 oggettivamente non imponibile art. 58,co.1 DL 331/93;
- 4) IT2 emette la fattura nei confronti di FR non imponibile art. 41, co.1 DL 331/93;
- 5) IT2 compila il modello Intrastat cessioni

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 2:

IT1, promotore della triangolazione, acquista da FR, primo cedente, e fa consegnare i beni direttamente a IT2 in Italia.




- 1) IT1 effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da FR, e la integra ai sensi dell'art. 46 DL 331/93;
- 2) IT1 compila l'Intrastat acquisti (solo ai fini statistici se tenuto alla presentazione con cadenza mensile).;
- 3) IT1 emette fattura con Iva per la cessione interna nei confronti di IT2;
- 4) IT2 riceve la fattura con Iva per l'acquisto interno da IT1.

NB: perché si realizzi tale situazione è necessario che la merce venga trasportata o fatta trasportare dalla Francia da FR o IT1 (sentenza 6.04.2006 Corte di Giustizia causa C-245/04 , sentenza Corte UE 16.12.2010 causa C-430/09).

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 3:

IT1, primo cedente, vende a FR, promotore della triangolazione e su incarico di quest'ultimo invia direttamente a IT2 i beni che non escono dall'Italia.




- 1) IT1 effettua una vendita che è assoggettata ad imposta in Italia (la merce non esce dal territorio nazionale), quindi emette fattura con Iva nei confronti del suo cliente FR;
- 2) IT1 non compila il modello Intrastat ;
- 3) IT2 riceve il documento di acquisto da FR senza alcuna imposta ed integra la fattura del cedente francese;
- 4) IT2 non compila il modello Intrastat acquisti.

Triangolazioni interne comunitarie

Caso 4:

ES1, primo cedente, vende a ES2, promotore della triangolazione, e su incarico del medesimo invia direttamente in Italia i beni a IT.




- 1) IT effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da ES2, la integra a norma dell'art. 46 DL 331/93;
- 2) IT compila il modello Intrastat acquisti (solo ai fini statistici se tenuto alla presentazione con cadenza mensile).

Triangolazioni

Problematica Triangolazioni interne comunitarie ed all'esportazione

Esempio:



- IT1 primo cedente, cede i beni all'operatore IT2 e li consegna direttamente all'estero;
- IT2 acquista i beni da IT1 facendoli consegnare direttamente a CH.



TRIANGOLAZIONE INTERNA
ALL'ESPORTAZIONE ai sensi
dell'art. 8 lett. a) DPR 633/72

- **R.M. n. 51 del 4 Marzo 1995:** legittima «la possibilità di emettere la fattura del trasporto dei beni all'estero nei confronti di IT2, in qualità di soggetto che provvede concretamente al pagamento della prestazione pur non avendola direttamente commissionata»;
- **R.M. N. 35/E del 13 Maggio 2010:** IT2 può stipulare il contratto di trasporto su mandato ed in nome e per conto del cedente IT1, «senza mai avere la disponibilità del bene».

Triangolazioni

Sentenze della Corte di Cassazione

(n. 4098/2000; n. 23735/2013; n. 15971/2014; n. 17251/2014)



hanno precisato che la cessione dei beni tra i due operatori italiani si considerano non imponibile Iva anche se i beni sono stati trasportati fuori dalla Comunità dal cessionario italiano (promotore della triangolazione) a patto che:

- l'operazione fin dalla sua origine e nella sua rappresentanza documentale sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero;
- il cessionario non modifichi autonomamente la destinazione finale del bene, disponendo di un trasporto a cliente e Paese di destinazione diverso da quello concordato con il primo cedente nazionale;
- venga fornita la prova dell'avvenuta esportazione dei beni o della introduzione dei beni nel territorio di un altro Stato membro.

Dubbi sull'applicazione dell'art. 58 DL 331/93 in seguito alle novità introdotte dal 01.01.2020 dalla Direttiva (UE) 2018/1910 art. 36 bis

Triangolazioni

Possibile soluzione:

- Utilizzare la «dichiarazione d'intento» per la cessione nazionale tra IT1 e IT2



Art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72

Triangolazioni

Possibile soluzione

- **DEPOSITI IVA (art. 50 bis co. 4)**



DI 193/2016 consente di utilizzare il deposito Iva per tutte le cessioni interne con introduzione dei beni al suo interno



La detassazione riconosciuta dalla nuova norma può risultare particolarmente utile se non è possibile ricorrere allo schema della **triangolazione nazionale**



Qualora non sia possibile soddisfare la condizione di invio dei beni a cura e nome del primo cedente.

Novità Iva 2020

Operazioni a catena

Direttiva (UE) 2018/1910 art. 36 bis
Regola generale



«qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro ad un altro, direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio»

Le condizioni da soddisfare sono pertanto le seguenti:

- i beni sono oggetto di cessioni consecutive;
- i beni devono essere trasportati direttamente dal Paese del primo cedente allo Stato membro dell'ultimo acquirente;
- il trasporto viene curato dall'operatore intermedio (secondo soggetto cedente).

Operatore intermedio: cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni, direttamente o tramite terzi, dallo Stato di partenza a quello di arrivo.



se **tali condizioni** sono soddisfatte, la **spedizione** o il **trasporto** deve essere imputato alla **cessione effettuata** nei confronti dell'operatore intermedio e solo tale cessione potrà essere qualificata come **cessione intracomunitaria** (non imponibile). La cessione successiva sarà una cessione interna.

Novità Iva 2020

Operazioni a catena

Direttiva (UE) 2018/1910 art. 36 bis
Art. 36 bis paragrafo 2

deroga alla regola generale



l'operatore intermedio si identifica nel **Paese membro** del **primo fornitore** e comunica al fornitore il **numero di identificazione** attribuitogli dal suddetto Stato, la situazione sarà la seguente:

- l'operazione tra il primo fornitore e il soggetto intermedio sarà un'operazione soggetta ad iva nel Paese del fornitore;
- l'operazione tra il soggetto intermedio e il cliente destinatario finale dei beni sarà una cessione intracomunitaria.

Pertanto in relazione a quanto detto, rimane inalterata la normativa nelle operazioni a catena che vedono coinvolti tre soggetti, quando il trasporto è curato da:


- **primo cedente** (fornitore), nel qual caso il trasporto intra unionale e quindi l'esenzione è riconosciuta in capo alla prima cessione;
- **ultimo cessionario**, nel qual caso il trasporto intra unionale e l'esenzione è riconosciuta in capo alla seconda cessione, mentre la prima cessione sarà trattata come una cessione locale.

Novità Iva 2020

Operazioni a catena

Esempio 1: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1

IT1, promotore della triangolazione, acquista da FR, primo cedente, e fa consegnare i beni direttamente a IT2 in Italia.



- 1) IT1 effettua un acquisto intracomunitario, riceve la fattura senza imposta da FR, e la integra ai sensi dell'art. 46 DL 331/93;
- 2) IT1 compila l'Intrastat acquisti (solo ai fini statistici se tenuto alla presentazione con cadenza mensile). ;
- 3) IT1 emette fattura con Iva per la cessione interna nei confronti di IT2;
- 4) IT2 riceve la fattura con Iva per l'acquisto interno da IT1.

NB: perché si realizzi tale situazione è necessario che la merce venga trasportata o fatta trasportare dalla Francia da FR o IT1 (sentenza Emag del 6.04.2006 Corte di Giustizia causa C-245/04 , sentenza Corte UE 16.12.2010 causa C-430/09).

Novità Iva 2020

Operazioni a catena


Esempio 2: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1

deroga alla regola generale



L'operatore intermedio IT1 comunica al fornitore il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato del fornitore

IT1, promotore della triangolazione, acquista da FR, primo cedente, e fa consegnare i beni direttamente a IT2 in Italia.




- 1) La vendita tra FR e IT1 (PIVA francese) è soggetta ad Iva francese
- 2) IT1 utilizzando la propria PIVA francese effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di IT2

Novità Iva 2020

Operazioni a catena

Esempio 3: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1.



- 1) FR effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di IT1 che deve identificarsi in Spagna;
- 2) IT2 dovrà identificarsi in Spagna;
- 3) La cessione tra PIVA di IT1 in Spagna e la PIVA di IT2 in Spagna è una cessione interna in Spagna;
- 4) La cessione tra PIVA di IT2 in Spagna e ES è una cessione interna in Spagna

Novità Iva 2020


Operazioni a catena

Esempio 4: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1.

deroga alla regola generale



L'operatore intermedio IT1 comunica al fornitore il numero di identificazione attribuitogli in Francia




- 1) FR effettua una cessione interna con la PIVA di IT1 in Francia;
- 2) Triangolazione comunitaria tra PIVA di IT1 in Francia – IT2 e ES

Novità Iva 2020

Operazioni a catena

Esempio 5: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT2.




- 1) IT1 si identifica in Francia
- 2) FR effettua una cessione interna nei confronti della PIVA francese di IT1;
- 3) Triangolazione comunitaria tra PIVA IT1 in Francia – IT2 - ES

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 1:

IT, italiano primo cedente, vende a DE tedesco promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia direttamente dall'Italia i beni a CH, destinatario finale, in Svizzera.




- 1) IT cura trasporto: cessione all'esportazione non imponibile ai sensi dell'art. 8, co. 1 lett. a) DPR 633/72 (Circolare n. 13 del 23.02.1994);
- 2) DE cura il trasporto entro 90 gg dalla consegna: cessione non imponibile art. 8, co. 1, lett. b);
- 3) CH cura il trasporto direttamente dall'Italia: IT emette la fattura nei confronti di DE con Iva;
- 4) IT non compila il modello Intrastat in quanto effettua un'esportazione

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 2:

IT, primo cedente, vende a CH, promotore della triangolazione, e su incarico dello stesso invia i beni a DE direttamente dall'Italia alla Germania.



- 1) IT non effettua una cessione intracomunitaria: il suo cliente CH è un soggetto Extra Ue;
- 2) IT non effettua un'esportazione: la merce è diretta in un altro Stato Ue non in uno Stato Extra UE;
- 3) IT effettua una cessione soggetta a Iva nei confronti di CH


Alternative possibili:

- 1) CH nomina rappresentante fiscale in Italia: si realizza tra IT e il rappresentante fiscale un'operazione non imponibile art. 58, co.1 DL 331/1993;
- 2) CH nomina rappresentante fiscale in Germania: si realizza una cessione intracomunitaria tra IT e il rappresentante fiscale di CH in Germania;
- 3) CH nomina rappresentante fiscale in altro Stato UE: «operazione triangolare comunitaria»

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 3:

IT, promotore della triangolazione, acquista da CH, primo cedente e ordina di consegnare i beni a DE direttamente dalla Svizzera alla Germania.




- 1) IT non effettua una cessione intracomunitaria in quanto la merce non parte da uno Stato Ue;
- 2) L'operazione di acquisto e di vendita sono fuori campo Iva art. 7-bis c. 1 DPR 633/72, in quanto avvengono fuori dallo Stato;
- 3) IT non compila il modello Intrastat.

Triangolazioni Extra-Ue

Caso 4:

IT promotore della triangolazione, acquista da DE, primo cedente, e fa consegnare i beni a CH direttamente dalla Germania alla Svizzera.



- 1) IT non effettua un acquisto intracomunitario da DE in quanto la merce non ha come destinazione finale DE;
- 2) IT effettua una cessione fuori campo Iva, dato che i beni si trovano in Germania;
- 3) IT non compila Intrastat acquisti (art. 7-bis DPR 633/72).

Il drop shipping



è un modello di vendita a distanza attraverso cui si permette ad un soggetto di offrire ad un cliente finale un prodotto, senza detenere alcuna merce in magazzino, mediante il trasferimento al fornitore (c.d. drop shipper) di ordini ricevuti dai propri clienti



- sarà a carico del drop shipper la gestione logistica dell'operazione, ivi incluse le attività di stoccaggio, di imballaggio e della successiva spedizione del prodotto al cliente finale.
- importante vantaggio per il Marketer che non si trova a dover impiegare liquidità nella gestione di un magazzino prodotti, evitandosi problemi legati alla rotazione del magazzino e dell'inventario.
- Il drop shipping, grazie alle sue modalità di transazione, garantisce alle aziende che ne fanno uso, un notevole risparmio di tempo e denaro.

Il drop shipping

Schema del Drop shipping

- Il Marketer tramite il suo sito di E-commerce raccoglie l'ordine del cliente finale e il corrispettivo per il prodotto ordinato;
- Il Marketer comunica telematicamente l'ordine ricevuto al proprio fornitore (Drop shipper);
- Il Drop shipper prepara, imballa e invia le merci ordinate all'indirizzo dell'acquirente. L'invio avverrà indicando sulla confezione il nome o il logo dell'impresa di E-commerce, come se l'invio fosse stato effettuato direttamente dal Marketer;
- Il Marketer pagherà al produttore il prezzo di listino\catalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico.

Il drop shipping

Se viene eseguito tra soggetti residenti in Stati diversi



**È riconducibile ad una
«Operazione triangolare Iva»**



- Intervengono contemporaneamente tre operatori economici diversi, situati in diversi Stati comunitari o extra-comunitari;
- I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
- Per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni.

Triangolazioni

Drop shipping con consumatore finale

IOTESI 1: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) italiana, nei confronti di un consumatore finale francese

- Caso sotto soglia:



la società di e-commerce vende la merce al consumatore finale francese ed applica l'Iva italiana.



Il drop shipper italiano emette fattura con applicazione dell'iva italiana nei confronti della società di e-commerce ed invia la merce al consumatore finale francese.

- Caso sopra soglia:



la società di e-commerce apre una posizione Iva in Francia.



La società di e-commerce posizione iva francese cede la merce al consumatore finale francese ed applica l'Iva francese.



Il drop shipper italiano emetterà fattura non imponibile art. 41 DL 331/93 nei confronti della società di e-commerce posizione Iva francese ed invia la merce al consumatore finale francese.

Il drop shipping

IOTESI 2: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) italiana, nei confronti di un consumatore finale svizzero



La società di e-commerce cede la merce al consumatore finale svizzero e dichiara la stessa per l'esportazione definitiva dall'Italia, sulla base di fattura, per operazione non imponibile art. 8 DPR 633/72



Il drop shipper italiano emette fattura per operazione non imponibile art. 8 DPR 633/72, specificando che si tratta di operazione triangolare nei confronti della società di e-commerce ed invia la merce al consumatore finale svizzero

Il drop shipping

IPOTESI 3: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) francese, nei confronti di un consumatore finale italiano



La società di e-commerce francese deve disporre di una Piva in Italia e deve comunicarla al drop shipper italiano



La società di e-commerce francese con posizione Iva italiana cede la merce al consumatore finale italiano e applica l'Iva italiana



Il drop shipper italiano emette fattura con iva nei confronti della società di e-commerce posizione Iva italiana ed invia la merce al consumatore finale italiano

Il drop shipping

IOTESI 4: il drop shipper italiano vende i beni al Marketer (società di e-commerce) svizzero, nei confronti di un consumatore finale francese



La società di e-commerce svizzera deve disporre di una Piva in Francia e deve comunicarla al drop shipper italiano



La società di e-commerce svizzera con posizione Iva francese cede la merce al consumatore finale francese e applica l'Iva francese



Il drop shipper italiano emette fattura per operazione non imponibile art. 41 DL 331/93 nei confronti della società di e-commerce posizione Iva francese e invia la merce al consumatore finale francese

Corte di Cassazione

Ordinanza n. 28709 del 30.11.2017



Nella sfera di applicabilità dell'art. 8 co. 1 DPR 633/72 non rientrano le esportazioni effettuate in conto lavorazione in quanto effettuate senza il trasferimento alla società estera della titolarità di fatto e giuridica dei beni ceduti per la lavorazione.



Eccezione il caso in cui l'operatore nazionale dimostri il definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero dietro pagamento di un corrispettivo

Triangolazioni con lavorazione

«Lavorazioni triangolari»

Operazioni che coinvolgono tre o più operatori economici di almeno due stati delle UE



Si applicano le stesse regole previste per le «cessioni triangolari»



Differenza: duplice movimentazione della merce, dal fornitore al lavorante e dal lavorante al fornitore.

Beni inviati all'estero per lavorazioni



Sentenza CGUE 06.03.2014 causa C-606/12 e C-607/12

Vincolo Iva sulle lavorazioni IntraUe




- Chi spedisce un bene in un altro Stato Ue per una lavorazione o perché formi oggetto di perizia, deve farlo rientrare nel Paese membro di partenza. In assenza di **reinvio allo stato di partenza** è **necessaria l'identificazione** nel Paese in cui è stata eseguita la prestazione.
- L'obbligo di identificazione vige se:
 - al termine delle lavorazioni il bene resta nel Paese Ue di lavorazione
 - il bene è spedito in un altro Stato comunitario o fuori dalla Ue.

Art. 13 Legge n. 115/2015 pubblicata sulla G.U. 3.08.2015 n. 178, in vigore dal 18.08.2015 ha modificato l'art. 38 co. 5 DL 331/93 e art. 41 co.3 DL 331/93 uniformando così la normativa nazionale a quella comunitaria

Triangolazioni con lavorazione

Caso 1:

IT invia materie prime a FR1 per una lavorazione, e lo incarica di consegnare i semilavorati a FR2 per una successiva trasformazione, sempre per suo conto. Al termine della lavorazione FR2 restituisce in Italia il prodotto finito a IT.




- 1) IT annota in apposito registro (art. 50, co. 5 DPR 633/72) la merce inviata in lavorazione;
- 2) IT invia l'Intra 1-bis delle cessioni compilata solo nella parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile);
- 3) IT riceve le fatture da FR1 e FR2, senza Iva francese, e le integra ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72;
- 4) IT invia Intra 2-bis degli acquisti, ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile) all'atto della restituzione del prodotto finito da FR2;
- 5) IT invia Intra 2-quater degli acquisti per le fatture di lavorazione ricevute da FR1 e FR2

Triangolazioni con lavorazione

Caso 2:

IT1 riceve materie prime per una lavorazione da FR che lo incarica di consegnare il semilavorato a IT2 per una successiva trasformazione al termine della quale quest'ultimo invia il prodotto finito in Francia a FR.



IT2: riceve i beni da IT1 ed emette fattura art. 7-ter nei confronti di FR. Invia l' Intra 1-bis delle cessioni ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile). Invia l'Intra 1-quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR.


IT1:

- 1) Annota in apposito registro di lavorazione (art. 50, co. 5 DPR 633/72);
- 2) Invia Intra 2-bis degli acquisti, ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile);
- 3) Emette fattura nei confronti di FR non soggetta Iva ai sensi dell'art. 7-ter DPR 633/72;
- 4) Emette documento di consegna dei beni a IT2, indicando che la merce viene inviata in lavorazione per conto di FR;
- 5) Invia Intra 1-quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR

Triangolazioni con lavorazione

Caso 3:

IT invia materie prime per una lavorazione a FR1 che subappalta la lavorazione a un altro soggetto francese FR2, il quale al termine della lavorazione invia il prodotto finito in Italia a IT.




- 1) IT annota in apposito registro la merce inviata in lavorazione a FR1 (art. 50, co. 5 DPR 633/72);
- 2) IT invia Intra1-bis delle cessioni, solo parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile)
- 3) IT riceve la fattura da FR1 e la integra ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72;
- 4) Invia Intra 2-bis degli acquisti ai soli fini statistici per rilevare la movimentazione dei beni (se presenta il modello con cadenza mensile)
- 5) E l'Intra 2-quater degli acquisti per il servizio ricevuto da FR1.

Triangolazioni con lavorazione

Caso 4:

IT1 riceve materie prime per una lavorazione da FR e subappalta una successiva trasformazione ad un altro operatore nazionale IT2, il quale al termine della lavorazione invia il prodotto finito in Francia a FR.



IT2: riceve la merce da IT1 e la annota in apposito registro. Emette nei confronti di IT1 fattura con applicazione dell'IVA ed invia il prodotto finito in Francia trasmettendo l'Intra1-bis delle cessioni ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile)


IT1:

- 1) Riceve la merce e la annota in apposito registro;
- 2) Invia Intra 2-bis degli acquisti ai soli fini statistici (se presenta il modello con cadenza mensile);
- 3) Emette documento di trasporto per la consegna della merce a IT2;
- 4) Emette nei confronti di FR fattura non soggetta art. 7-ter
- 5) Invia Intra 1 –quater delle cessioni per il servizio di lavorazione reso a FR;
- 6) Riceve la fattura da IT2 per la sublavorazione con addebito dell'Iva

Triangolazioni con lavorazione

Caso 5:

IT invia materie prime per un'iniziale lavorazione a FR e lo incarica di consegnare in Germania il semilavorato a DE per una successiva lavorazione, al termine della quale quest'ultima invierà il prodotto finito in Italia IT.



- 1) IT annota in apposito registro la merce inviata in lavorazione e invia l'Intra 1-bis delle cessioni nella sola parte statistica (se presenta il modello con cadenza mensile);
- 2) IT riceve da FR e DE fatture senza addebito di imposta e le integra con Iva ai sensi dell'art. 17
- 3) IT invia l'Intra 2-bis degli acquisti per la sola parte statistica
- 4) IT compila e trasmette anche l'Intra 2 quater degli acquisti per le fatture dei servizi di DE e FR

Triangolazioni miste

Le triangolazioni miste, prevedono l'intervento di tre o più operatori stabiliti in due o più paesi comunitari e in cui si susseguono operazioni di cessione di beni e di lavorazione.

Beni inviati all'estero per lavorazioni

Sentenza CGUE C-446/13




Le cessioni di beni effettuate previa lavorazione all'estero (Ue o Extra UE) per conto del cedente e spediti/trasportati a destinazione del cedente dal luogo della lavorazione rilevano sul piano territoriale nel luogo stesso della lavorazione.

Triangolazioni miste

Caso 1:

IT1 cede materie prime a DE, che lo incarica di consegnare beni in Italia a IT2 per una lavorazione, al termine della quale quest'ultimo cura l'invio del prodotto finito in Germania.



Obblighi IT1:

- 1) Emette nei confronti del cliente DE fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) DL 331/93;
- 2) Consegna la merce a IT2 con documento di consegna, evidenziando la causale che il trasporto è in conto lavorazione per conto di DE;
- 3) Compila l'Intra 1-bis delle cessioni ai soli fini fiscali (colonna da 1 a 4) nel periodo di emissione della fattura;


Obblighi IT2:

- 1) Riceve la merce da IT1 unitamente ad un documento di consegna;
- 2) Riporta nell'apposito registro di cui all'art. 50, comma 5, i beni ricevuti da IT1 per conto di DE;
- 3) Emette nei confronti di DE fattura non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 7-ter;
- 4) Invia l'Intra 1-bis delle cessioni per monitorare la movimentazione dei beni solo ai fini statistici (se presenta l'elenco con cadenza mensile); non compila le colonne da 2 a 4, indica a colonna 5 (natura della transazione) il codice "5", e quale valore statistico riporta il valore finale complessivo dei beni (fattura di IT per la cessione più la propria fattura di lavorazione);
- 5) Compila e invia anche l'Intra 1-quater delle prestazioni rese per la fattura senza IVA emessa nei confronti di DE.

Triangolazioni miste

Caso 2:

IT acquista materie prime da DE1 e lo incarica di consegnare i beni a DE2 per una lavorazione, al termine della quale quest'ultimo cura l'invio del prodotto in Italia.




Obblighi IT:

- 1) Riceve da DE1 e DE2 fatture senza addebito di imposta;
- 2) Integra con imposta e registra le due fatture rispettando i termini di effettuazione delle due operazioni di acquisto;
- 3) Compila l'Intra 2-bis acquisto di beni e Intra 2-quater acquisto di servizi e riporta distintamente le due operazioni, nel rispetto dei termini prescritti, anche ai fini statistici.

Triangolazioni miste

Caso 3:

IT cede materie prime a DE, che lo incarica di consegnare i beni in Francia a FR per una lavorazione, al termine della quale quest'ultima cura l'invio del prodotto finito in Germania.



Obblighi IT:

- 1) Emette nei confronti di DE fattura non imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a);
- 2) Compila l'Intra 1-bis sia agli effetti fiscali che agli effetti statistici (se mensile), indica nella colonna 2 il codice DE, nella colonna 3 il numero identificativo del cliente tedesco e nella colonna 12 (solo se presenta la dichiarazione con cadenza mensile) come paese di destinazione indica la sigla FR, ove è diretta la merce in partenza dall'Italia;
- 3) L'Intra va presentato con riferimento al periodo in cui è stato effettuato l'invio dei beni in Francia.

Operazioni quadrangolari

«Transazioni a catena»




Partecipano operatori in numero superiore a tre dislocati in più stati comunitari.

NB: Tale tipologia di operazioni non gode delle semplificazioni previste per l'operazione triangolare (Circ. Min. 10 giugno 1998 n.145/E)

Operazioni quadrangolari

Esempio:

Un operatore italiano (IT1) acquista un bene da un soggetto IVA identificato in Francia (FR) e lo cede ad altro soggetto nazionale (IT2) il quale a sua volta lo rivende ad un operatore spagnolo (ES). I beni dalla Francia vengono inviati direttamente in Spagna.



- IT1 non effettua un acquisto intracomunitario, in quanto i beni non arrivano in Italia. Non può nemmeno rientrare nella «triangolare comunitaria»




Operazione esclusa dal campo applicativo dell'Iva

- Il rapporto tra IT1 e IT2 è irrilevante ai fini dell'imposta nazionale in quanto i beni al momento della cessione non si trovano nel territorio dello Stato
- Il rapporto tra IT2 ed ES non costituisce una cessione intracomunitaria di beni, ma assume rilevanza ai fini dell'imposta dovuta in Spagna

Chi è l'operatore intermedio che effettua il trasporto?

Operazioni quadrangolari

SOLUZIONE 1: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1.



- 1) FR effettua una cessione intracomunitaria nei confronti di IT1 che deve identificarsi in Spagna;
- 2) IT2 dovrà identificarsi in Spagna;
- 3) La cessione tra PIVA di IT1 in Spagna e la PIVA di IT2 in Spagna è una cessione interna in Spagna;
- 4) La cessione tra PIVA di IT2 in Spagna e ES è una cessione interna in Spagna


Operazioni quadrangolari

Soluzione 2: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT1.

deroga alla regola generale




L'operatore intermedio IT1 comunica al fornitore il numero di identificazione attribuitogli in Francia



- 1) FR effettua una cessione interna con la PIVA di IT1 in Francia;
- 2) Triangolazione comunitaria tra PIVA di IT1 in Francia – IT2 e ES

Operazioni quadrangolari

Soluzione 3: Trasporto effettuato da operatore intermedio IT2.




- 1) IT1 si identifica in Francia
- 2) FR effettua una cessione interna nei confronti della PIVA francese di IT1;
- 3) Triangolazione comunitaria tra PIVA di IT1 in Francia – IT2 - ES

Operazioni quadrangolari

Soluzione 4: Trasporto effettuato da FR (primo cedente)

a) IT1 nomina un rappresentante fiscale in Francia:

- Il rapporto FR-IT1 viene assoggettato in Francia quale operazione interna;
- Il rapporto IT1-IT2-ES configura un'operazione triangolare comunitaria,



IT2 integra la fattura d'acquisto che riceve dal rappresentante fiscale in Francia di IT1 (art. 40, comma 2), compila Intra acquisti, emette fattura non imponibile art. 41 nei confronti del cliente finale spagnolo e compila Intra cessioni.

Operazioni quadrangolari

b) IT2 nomina un rappresentante fiscale in Spagna:

- Nel rapporto FR - IT1 - rappresentante fiscale IT2 in Spagna si configura un'operazione triangolare comunitaria.
- IT1 integra la fattura di acquisto che riceve da FR senza addebito di imposta; Compila elenco Intrastat acquisti; emette fattura non imponibile nei confronti del rappresentante fiscale di IT2 in Spagna; Compila Intrastat cessioni
- Rapporto tra rappresentante fiscale in Spagna di IT2 e l'acquirente finale spagnolo configura una operazione interna tassata in Spagna